CIRCOLARE SETTIMANALE - COMISAG Informa

Montichiari, 25 novembre 2022

DECRETO AIUTI-QUATER: LA PROROGA DEI BONUS ENERGETICI E LA NUOVA RATEIZZAZIONE DELLE BOLLETTE

Sulla Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il c.d. "Decreto Aiuti-*quater*", in vigore dal 19 novembre 2022, contenente, tra l'altro, la proroga al mese di dicembre dei *bonus* per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale.

Il provvedimento prevede anche la proroga al 30 giugno 2023 per l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta energia e gas relativi all'ultimo trimestre 2022, nonché la proroga al 16 marzo 2023 del termine per la trasmissione all'Agenzia delle Entrate della comunicazione relativa all'importo del credito maturato nel 2022. Da ultimo, in alternativa alla fruizione dei *bonus* energia e gas, è prevista la possibilità di richiedere la rateizzazione delle bollette energetiche in un massimo di 36 rate mensili.

***Bonus* imprese non energivore**

Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al D.M. 21 dicembre 2017, è riconosciuto un credito di imposta pari al 30% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel mese di dicembre 2022 (in forza del "Decreto Aiuti-*ter*", si ricorda, il credito d'imposta è riconosciuto nella medesima misura del 30%, anche per i mesi di ottobre e novembre 2022).

A tal fine, è richiesto che il prezzo per l'acquisto della componente energetica, calcolato sulla base della media riferita al terzo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio, riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

I crediti di imposta sono utilizzabili entro il 30 giugno 2023, in compensazione orizzontale nel modello F24, per il pagamento di imposte e contributi. In alternativa, i crediti possono essere ceduti, solo per intero e sempre entro il 30 giugno 2023, ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni, solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari o imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.

In caso di cessione, le imprese beneficiarie devono richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d'imposta. I crediti d'imposta sono usufruiti dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal soggetto cedente e, comunque, entro il 30 giugno 2023.

Da ultimo, il "Decreto Aiuti-*quater*" dispone la proroga del termine per la trasmissione all'Agenzia delle Entrate della comunicazione relativa al credito d'imposta maturato nel 2022 al 16 marzo 2023. Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione saranno definiti da un apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

Rateizzazione bollette energetiche

Il D.L. n. 176/2022 introduce la possibilità, riservata alle imprese aventi sede in Italia, di rateizzare le bollette della luce e del gas fino ad un massimo di 36 rate mensili e con un saggio di interesse pari al rendimento dei Buoni del Tesoro Poliennali (BTP) di pari durata.

In particolare, al fine di contrastare gli effetti dell'eccezionale incremento dei costi dell'energia, le imprese con utenze collocate in Italia a esse intestate possono richiedere la rateizzazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo, per la componente energetica di elettricità e gas naturale utilizzato per usi diversi dagli usi termoelettrici ed eccedenti l'importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, **per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023.**

La rateizzazione, in buona sostanza, può essere richiesta per il periodo dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023, ma solo per la parte eccedente l'importo medio contabilizzato tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2021.

A tal fine, dovrà essere presentata un'apposita istanza ai fornitori di energia e gas, secondo le modalità semplificate, che saranno definite da un apposito provvedimento del Ministero delle Imprese e del *Made in Italy*, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto in esame.

Entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza, in caso di rilascio della garanzia da parte di SACE S.p.a. e di effettiva disponibilità di almeno un'impresa di assicurazione a stipulare, con l'impresa richiedente la rateizzazione, una copertura assicurativa sull'intero credito rateizzato a favore del fornitore di energia, quest'ultimo avrà l'obbligo di offrire ai richiedenti una proposta di rateizzazione recante:

- l'ammontare degli importi dovuti;
- l'entità del tasso di interesse eventualmente applicato (che non può superare il saggio di interesse pari al rendimento dei BTP di pari durata);
- le date di scadenza di ciascuna rata e la ripartizione delle medesime rate, per un minimo di 12 e un massimo di 36 rate mensili.

La rateizzazione decade in caso di inadempimento di due rate, anche non consecutive; in tale ipotesi, l'impresa aderente al piano di rateizzazione è tenuta al versamento, in un'unica soluzione, dell'intero importo residuo dovuto.

L'adesione al piano di rateizzazione, per i periodi corrispondenti, è alternativa alla fruizione dei *bonus* energia e gas, di cui ai precedenti paragrafi.

Come sopra anticipato, SACE S.p.a. è autorizzata a concedere, a favore delle imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo credito e cauzioni, una garanzia pari al 90% degli indennizzi generati dalle esposizioni relative ai crediti vantati dai fornitori di energia elettrica e gas naturale residenti in Italia, per effetto dell'inadempimento dei piani di rateizzazione.

DAL 1° GENNAIO 2023 SOGLIA DEL DENARO CONTANTE FISSATA A 5.000 EURO

Ricordiamo che il c.d. "Decreto Aiuti-*quater*", approvato dal Consiglio dei Ministri, prevede **l'aumento a 5.000** euro, con effetto **dal 1° gennaio 2023**, del limite per i trasferimenti a qualsiasi titolo di denaro contante tra soggetti diversi. In attesa dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale, di seguito, ne anticipiamo i contenuti.

Il Consiglio dei Ministri, tenutosi nella giornata di giovedì 10 novembre 2022, ha approvato il c.d. "Decreto Aiuti-*quater*", contenente, oltre alle misure contro il caro energia, anche l'aumento del limite al trasferimento di denaro contante dall'attuale soglia di 2.000 euro a 5.000 euro.

In particolare, con la modifica dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 231/2007, il tetto massimo per il trasferimento del contante passerà dagli attuali 1.999,99 euro (soglia di 2.000 euro) a 4.999,99 euro (**soglia di 5.000 euro**).

Il nuovo limite al trasferimento del denaro contante

Come sopra anticipato, a partire dal prossimo 1° gennaio 2023, troverà applicazione il nuovo limite di 4.999,99 euro al trasferimento di denaro contante effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi (persone fisiche e giuridiche).

PERIODO DI RIFERIMENTO	SOGLIA TRASFERIMENTO CONTANTE
Dal 9 maggio 1991 al 26 dicembre 2002	20.000.000 lire
Dal 26 dicembre 2002 al 29 aprile 2008	12.500 euro
Dal 30 aprile 2008 al 24 giugno 2008	5.000 euro
Dal 25 giugno 2008 al 30 maggio 2010	12.500 euro
Dal 31 maggio 2010 al 12 agosto 2011	5.000 euro
Dal 13 agosto 2011 al 5 dicembre 2011	2.500 euro
Dal 6 dicembre 2011 al 31 dicembre 2015	1.000 euro
Dal 1° gennaio 2016 al 30 giugno 2020	3.000 euro
Dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2022	2.000 euro
Dal 1° gennaio 2023	5.000 euro

Il divieto di utilizzare importi pari o superiori ai limiti dettati dall'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 231/2007, trova applicazione anche quando il trasferimento è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiano artificiosamente frazionati (ossia, con trasferimenti di denaro singolarmente inferiori alla soglia effettuati in momenti diversi, ma in un circoscritto periodo temporale di sette giorni).

Come chiarito dalle FAQ del Ministero dell'Economia e delle Finanze, non sussiste alcuna violazione se il trasferimento complessivamente oltre soglia discenda da più operazioni distinte (come, ad esempio, nel caso di singoli pagamenti effettuati presso le singole casse di diversi settori merceologici nei magazzini *cash and carry*) oppure quando la pluralità di pagamenti è connaturata all'operazione stessa (come per i contratti di somministrazione) o è la conseguenza di un preventivo accordo tra le parti (come, ad esempio, in caso di pagamento a rate).

I trasferimenti di contanti sopra soglia devono essere effettuati obbligatoriamente attraverso **banche, Poste Italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento**.
Sono, tuttavia, considerati leciti, fermo restando il potere dell'Amministrazione Finanziaria di verificare nel concreto la natura dell'operazione, i versamenti ed i prelievi sul proprio conto corrente superiori alla soglia di legge, le transazioni afferenti il pagamento di compensi per attività di lavoro autonomo occasionale, così

come la retribuzione dei collaboratori domestici (mentre per tutte le altre retribuzioni di lavoro dipendente resta il divieto assoluto di pagamento in contanti) ed i pagamenti a favore della Pubblica Amministrazione.

Le sanzioni

Ai trasferimenti di denaro contante effettuati in violazione delle disposizioni in esame è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 50.000 euro di cui al D.Lgs. n. 231/2007.
Qualora la violazione riguardi importi superiori a 250.000 euro, l'art. 63, comma 6, D.Lgs. n. 231/2007, prevede che la sanzione sia quintuplicata nel minimo e nel massimo edittali.

È, tuttavia, ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta a un terzo, qualora il destinatario del decreto sanzionatorio non ne abbia già fatto richiesta nei cinque anni precedenti.

NUOVA PAC, DAL 1° GENNAIO LA CONDIZIONALITÀ RAFFORZATA E QUELLA SOCIALE

Nella precedente programmazione PAC era previsto il rispetto delle norme legate alla Condizionalità, adempimento necessario per poter percepire gli aiuti diretti e quelli legati al programma di sviluppo rurale. Sono norme derivanti da direttive europee legate all'ambiente, ai cambiamenti climatici, alle buone condizioni agronomiche dei terreni, alla sanità pubblica, alla salute degli animali, alla salute delle piante e al benessere degli animali, che sono ricomprese nei **Criteri di gestione obbligatori (CGO)** e nelle **Buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA).**
Con la nuova programmazione che entrerà in vigore il 1° gennaio 2023 **(PAC 2023-2027)** l'impostazione della condizionalità sulla parte ambientale verrà irrobustita, inserendo in aggiunta, rispetto alle precedenti norme, che rimangono inalterate, nuove BCAA con inclusione del greening (con la rotazione in sostituzione della diversificazione) e inclusione nei CGO del rispetto di direttive e regolamenti specifici in materia di ambiente e salute degli animali, tanto che la nuova Condizionalità viene chiamata "rafforzata". Tutto questo perché, come sappiamo, la nuova Politica agricola comune ha una forte connotazione ecologico ambientale. Il pagamento base con la Condizionalità rafforzata, gli Eco-schemi e i pagamenti agro climatico ambientali, infatti, costituiscono l'architettura verde della PAC con impegni ambientali crescenti.
Accanto alla Condizionalità classica di tipo ambientale, dal prossimo 1° gennaio verrà varata anche la cosiddetta Condizionalità "sociale" che riguarda il rispetto dell'insieme di norme sul lavoro in agricoltura. Vediamo le novità introdotte con i due tipi di Condizionalità, le nuove BCAA e quella sociale.

A) Condizionalità ambientale e climatica

BCAA1: Mantenimento dei prati permanenti

Scopo di questo adempimento, derivante dal precedente greening, è quello di conservare i prati permanenti, la cui superficie, rispetto al 2018, non potrà diminuire oltre il 5%. Con diminuzione al 3,5% scatterà la cosiddetta soglia di allerta. La conversione dei prati permanenti potrà avvenire quindi solo a seguito di una particolare richiesta di autorizzazione alla conversione. Le aziende che detengono prati permanenti sono iscritte in un registro nazionale e l'autorità competente verificherà che per ogni azienda non vengano convertite in seminativi superfici senza autorizzazione, somministrando, se del caso, le pertinenti sanzioni e obbligando il produttore al ripristino dei prati stessi.

BCAA2: Protezione di zone umide e torbiere

La norma impone il divieto di conversione di queste superfici al fine di preservare zone umide e torbiere, considerate importanti serbatoi di carbonio e efficienti habitat ai fini della conservazione della biodiversità. La norma si applica a livello nazionale a tutte le superfici agricole definite come zone umide e torbiere (zone Ramsar).

BCAA3: Divieto di bruciare le stoppie

La norma stabilisce il divieto di bruciatura delle stoppie, se non per ragioni fitosanitarie. L'obiettivo è quello del mantenimento del livello di sostanza organica del suolo.

BCAA4: Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua

La norma prevede:

• Il rispetto del divieto di fertilizzazione e distribuzione dei prodotti fitosanitari sul terreno adiacente ai corsi d'acqua. Tale fascia è definita "fascia di rispetto" ed ha un'ampiezza di almeno 3 metri.

• La costituzione o la non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata di larghezza almeno pari a 3 metri, che può ricomprendere anche specie arboree o arbustive qualora presenti, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali. Tale fascia è definita "fascia inerbita".

L'ampiezza della "fascia di rispetto" e della "fascia inerbita" è misurata prendendo come riferimento il ciglio di sponda del canale. Strade e capezzagne non inerbite non contribuiscono alla formazione della fascia di almeno 3 metri di ampiezza.

L'infrazione che avviene all'interno di zone vulnerabili ai nitrati è considerata una violazione sia per la presente BCAA, che per la CGO2 sulla normativa nitrati, con applicazione di una sanzione raddoppiata.

BCAA5: Gestione delle lavorazioni del terreno

La norma ha come obiettivo di ridurre al minimo la perdita e l'impoverimento del suolo a causa dell'erosione e si applica in presenza di terreni con una pendenza media superiore al 10%. L'obbligo è di realizzare dei solchi acquai temporanei e di non effettuare lavorazioni di affinamento del terreno per un periodo di 60 giorni consecutivi nell'intervallo temporale tra il 15 settembre e il 15 febbraio di ogni anno.

BCAA6: Copertura minima del suolo nudo nei periodi più sensibili

Al fine di ridurre i fenomeni di lisciviazione, erosione e perdita della sostanza organica del suolo, la norma prevede che i terreni nudi nell'intervallo temporale che va dal 15 settembre al 15 maggio siano oggetto di copertura vegetale per almeno 60 giorni consecutivi, che può avvenire adottando almeno una delle seguenti due pratiche:

1. mantenere una copertura vegetale, naturale (inerbimento spontaneo) o seminata;
2. lasciare in campo i residui della coltura precedente.

Sono ammesse, durante i 60 giorni di cui sopra, lavorazioni che lascino sul terreno i residui della coltura precedente (es. discissura) e la distribuzione degli effluenti non palabili con tecniche a bassa emissione.

È prevista la deroga per la coltura del riso.

BCAA7: Rotazione delle colture nei seminativi

La norma si pone l'obiettivo di salvaguardare la fertilità del suolo, imponendo il cambio di coltura almeno una volta l'anno a livello di parcella, eccetto per i terreni con colture pluriennali e terreni lasciati a riposo. Il cambio di coltura è inteso come cambio di genere botanico. Pertanto, non è ammessa la monosuccessione dei seguenti cereali: frumento tenero, frumento duro, triticale, farro. Al fine del rispetto della seguente norma sono ammesse le colture secondarie (es. loietto-mais), tranne le colture da sovescio (cover-crop).

La norma si applica per tutti i seminativi fatta eccezione per:

• coltura del riso;

• colture condotte con metodo biologico e colture condotte secondo la produzione integrata (sottoposte a disciplinare specifico) certificate nell'ambito del SQNPI (Sistema Qualità Nazionale della Produzione Integrata);
• aziende ricadenti in zone montane (proposta Italia criticata in Commissione Europea).
Sono previste le **seguenti esenzioni**:
• aziende agricole fino a 10 ettari di seminativo;
• aziende la cui superficie ammissibile è costituita per lo più del 75% da prato permanente per la produzione di erba o investita a colture sommerse (riso) per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali impieghi;
• aziende i cui seminativi sono utilizzati per più del 75% per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, sono utilizzati per i terreni lasciati a riposo, sono investiti a colture leguminose o sottoposti a una combinazione di tali impieghi.

Deroghe per il 2023:

Per il solo anno 2023 non si applica l'obbligo della rotazione sui seminativi, per effetto del Reg. Ue 1317/2022, in conseguenza del conflitto Russia-Ucraina. Di fatto, l'obbligo di rotazione si applica a cominciare dal 2024 (anno zero). Questa deroga però non può essere utilizzata dagli agricoltori che aderiscono alle misure agro-climatico-ambientali e misure del biologico del PSR che prevedono come impegno specifico la rotazione colturale e coloro che aderiscono all'Eco-schema 4 (avvicendamento almeno biennale). Si precisa che su tale impostazione gli uffici ministeriali sono in attesa di conferma da parte della Commissione UE.

BCAA8: percentuale minima del seminativo destinata a superfici o elementi non produttivi; mantenimento di elementi caratteristici del paesaggio; divieto di potare siepi e gli alberi nella stagione di nidificazione degli uccelli

La norma, in parte di provenienza del precedente greening, comporta due impegni:

Impegno a): percentuale minima del 4% dei seminativi da destinare a superfici ed elementi non produttivi, compresi i terreni a riposo. Per terreno a riposo si intende un seminativo incluso nel sistema di rotazione aziendale, ritirato dalla produzione agricola per un periodo minimo continuativo di 6 mesi, a partire dal 1° gennaio fino al 30 giugno di ogni anno.

Impegno b): mantenimento degli elementi del paesaggio, naturali o semi naturali, identificati territorialmente: stagni, boschetti, fasce alberate e alberi isolati, siepi e filari, muretti a secco, terrazzamenti, sistemazioni idraulico agrarie caratteristiche, margini dei campi, boschetti nel campo, alberi monumentali (identificati nell'apposito registro nazionale). Tali elementi caratteristici del paesaggio, mediante gli specifici fattori di ponderazione, sono considerabili al fine di calcolare la percentuale minima del 4%.

N.B: è fatto divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli, stabilita a livello nazionale nel periodo 15 marzo - 15 agosto di ogni anno.

Per la percentuale minima del 4% da destinare a superfici non produttive, sono previste le **seguenti esenzioni**:
• aziende agricole fino a 10 ettari di seminativo;
• aziende la cui superficie ammissibile è costituita per lo più del 75% da prato permanente per la produzione di erba o investita a colture sommerse (riso) per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali impieghi;
• aziende i cui seminativi sono utilizzati per più del 75% per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, sono utilizzati per i terreni lasciati a riposo, sono investiti a colture leguminose o sottoposti a una combinazione di tali impieghi.

Deroghe per il 2023:
Per il solo anno 2023 non si applica l'obbligo di aderire all'Impegno a), per effetto del Reg. Ue 1317/2022, in conseguenza del conflitto Russia-Ucraina, e interessa solo i terreni lasciati a riposo, ossia non coltivati dal 1° gennaio 2023 fino al 30 giugno 2023, che potranno essere coltivati ai fini produttivi, tranne che per la produzione di mais, semi di soia e bosco ceduo a rotazione rapida.
Questa deroga però non può essere utilizzata dagli agricoltori che aderiscono alle misure agro-climatico-ambientali che prevedono l'obbligo del riposo come impegno principale. Si precisa che su tale impostazione gli uffici ministeriali sono in attesa di conferma da parte della Commissione UE.
BCAA9: Divieto di conversione o aratura di prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale nei siti natura 2000
La norma, di provenienza greening, si applica a tutti i prati permanenti inclusi nei siti Natura 2000 che sono considerati sensibili sotto il profilo ambientale. Lo scopo è quello della protezione degli habitat e delle specie, inclusi i siti di nidificazione e riproduzione delle specie di uccelli. La norma si applica secondo due modalità:
a) divieto di conversione della superficie a prato permanente ad altri usi all'interno di Siti di importanza comunitaria (Sic), delle Zone speciali di conservazione (Zsc) e delle Zone di protezione speciale (Zps);
b) divieto di aratura e di qualsiasi lavorazione che inverta gli strati profondi del terreno, elimini o rovini la copertura erbosa, fatte salve le operazioni di rinnovo e/o infittimento del cotico erboso.
Considerazioni finali
Va detto, infine, che il nostro Ministero sta decidendo se inserire già dal 2023, o rimandarne l'adozione al 2024, di due nuove CGO, la prima (CGO1) introdurrebbe, accanto al rispetto della direttiva nitrati, la cosiddetta "Direttiva fosforo". La seconda, la CGO8, prevederebbe, tra l'altro, l'introduzione nella condizionalità del controllo funzionale periodico
delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari e l'obbligo del lavaggio delle stesse attrezzature con il biobed.
B) Condizionalità sociale
Si tratta di una novità assoluta introdotta dal nostro Ministero a partire dal prossimo 1° gennaio. Tutti gli aiuti PAC, diretti e del PSR saranno condizionati alla verifica del rispetto di tre specifiche direttive inerenti le condizioni di lavoro degli addetti, la sicurezza sui luoghi di lavoro e la sicurezza delle macchine e attrezzature impiegate in agricoltura. Verranno applicate delle riduzioni dei pagamenti, in base ad un regime sanzionatorio in via di definizione, qualora risulti una violazione del rispetto dei requisiti minimi stabiliti dalle tre direttive europee.
Il prossimo approfondimento sulla nuova Pac riguarderà gli Eco-schemi.

L'IMPIEGO, AD UN LIVELLO MASSIMO, SOLO OGNI TRE ANNI

Terbutilazina: attenzione alle dosi massime di utilizzo

La Commissione Europea ha focalizzato l'attenzione dallo scorso anno sulla sostanza attiva **Terbutilazina,** un diserbante utilizzato in ambito agricolo, soprattutto sul mais. Il tutto nasce dalla necessità di verificare la presenza di alcuni metaboliti di tale prodotto all'interno delle acque sotterranee.
La Commissione Ue dunque, dopo una serie di analisi ed esami, ha stabilito che «non è possibile escludere, in base alle informazioni fornite dal richiedente, un rischio per i consumatori dovuto all'esposizione ai Metaboliti della Terbutilazina qualora questa sia impiegata ogni anno, nello stesso campo, ad un livello massimo di 850 g/ha».

Di conseguenza, la Commissione stessa ha ritenuto opportuno limitare l'approvazione della Terbutilazina stessa, concedendone l'impiego ad un livello massimo di 850 g/ha solo ogni tre anni all'interno dello stesso campo. Si invitano quindi i maiscoltori a prestare attenzione a tale limite nella compilazione del registro dei trattamenti (**obbligatorio)** per non incorrere in spiacevoli sanzioni.

CONVEGNI FIERE ZOOTECNICHE INTERNAZIONALI CREMONA 2022

"PAC SÌ O PAC NO: COSA CONVIENE ALL'AGRICOLTORE?"

Giovedì 1° dicembre 2022, ore 15 Fiera Agricola Cremona Pad.1

Il prof. Angelo Frascarelli, presidente Ismea, docente all'Università di Perugia e grande esperto di Pac, risponderà alle domande del moderatore Roberto Bartolini e degli agricoltori presenti all'incontro per chiarire alcuni dei tanti punti oscuri della nuova Pac e dei nuovi Psr. Ecco alcuni esempi di domande alle quali daremo risposta:

- Come cambiano i pagamenti di base dal 2023
- Quali sono i nuovi valori dei titoli dopo la soppressione del greening
- A quale tipologia di aziende potrebbe convenire non aderire alla Pac 2023
- Quali sono le deroghe ammesse per la campagna 2023
- Come mettere in pratica l'eco-schema 4 (rotazioni cereali e oleaginose) e l'eco-schema 5 (semina di piante mellifere con un premio di 500 euro/ha)
- Lavorazioni conservative, distribuzione mirata di agrofarmaci e fertilizzanti: quali sono i contributi dal 2023 al 2027
- Semina delle cover crops e interramento di liquami e digestati: quali sostegni all'ettaro
- Come verranno finanziati gli acquisti di attrezzature innovative e di sistemi 4.0

ADEGUAMENTO ISTAT ANNATA AGRARIA 2021/2022

L'Istituto diocesano per il sostentamento del clero di Brescia, in considerazione della difficile e particolare annata agraria, ha deciso di non applicare l'adeguamento Istat al canone di affitto da corrispondere, riservandosi di applicarlo sulla prossima annata in funzione dell'andamento della stagione.

Comisag Scarl

Il Direttore

REDATTO DA:
Dott.ssa Monica Facchetti - Direttore
Dott. Andrea Leali – Responsabile Area tecnica
Tutorial a cura di Nicoletta Ferri